

## Newsletter del 9 Gennaio 2017

### “DICHIARAZIONI D’INTENTO”

(Provvedimento ADE 02.12.2016)

Come indicato nella Newsletter del 10 febbraio 2015, il D.Lgs. n. 175/2014, ha trasferito l’obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni d’intento in capo all’esportatore abituale che è quindi tenuto ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, i dati delle dichiarazioni d’intento emesse, utilizzando l’apposito mod. DI.

Con il Provvedimento 2.12.2016 l’Agenzia delle Entrate:

- ha approvato il **NUOVO MODELLO DI**, nel quale è stata **eliminata la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d’intento** (campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da ... a”);
- ha disposto che il nuovo modello vada **utilizzato per le dichiarazioni d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a decorrere dall’01.03.2017**

#### NUOVE MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO

In base alle novità di cui sopra, per gli **acquisti effettuati dall’01.03.2017** la dichiarazione d’intento può quindi essere rilasciata soltanto:

- **per una operazione o più operazioni;**
- **nel limite dell’importo specificato a campo 1 o 2.**

Di conseguenza:

- le operazioni di acquisto che avverranno **fino al 28 febbraio 2017** devono essere comunicate con la dichiarazione d’intento nella versione attualmente in uso. Il vecchio modello resta inoltre ok per tutto il 2017 a patto che siano stati compilati il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”.

Invece, nel caso in cui siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da ...a”, indicando un periodo che termina oltre il 28 febbraio (ad esempio, dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione sarà valida solo per le operazioni che avverranno fino al 28 febbraio.

Per le operazioni di acquisto **a partire dal 1° marzo 2017** occorrerà quindi presentare un’altra dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello.

#### Nuovo modello, attenzione agli importi

Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal **soggetto che riceve la dichiarazione**, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento (al campo 2 della sezione “dichiarazione”).

Se l’esportatore abituale, nello stesso periodo di riferimento, vuole acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata, ne deve produrre una nuova, indicando esclusivamente l’ulteriore ammontare rispetto a quello precedentemente riportato fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.

## Come presentare il modello

Gli esportatori abituali potranno presentare la nuova dichiarazione in via telematica all'Agenzia, utilizzando il software "Dichiarazione d'intento" disponibile gratuitamente sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), direttamente, se abilitati ai servizi telematici o, al contrario, appoggiandosi ad un intermediario abilitato.

## Rimangono inalterati i seguenti obblighi in capo al fornitore:

- verifica di essere in possesso della dichiarazione d'intento firmata dall'esportatore abituale
- verifica di essere in possesso della copia della ricevuta di invio telematico della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate (fornita dall'esportatore abituale)
- riscontro dell'avvenuta presentazione della stessa (con stampa dell'esito del controllo) collegandosi al presente link : <http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>
- la registrazione sull'apposito registro delle dichiarazioni d'intento (rispettando i termini dei 15 gg dal ricevimento) in apposito registro cartaceo o, in alternativa, in separato registro iva fatture emesse
- la numerazione progressiva all'atto della registrazione
- l'indicazione sulle fatture emesse degli estremi delle lettere d'intento
- l'applicazione della marca da bollo da euro 2,00.

### Nota bene

Merita evidenziare che l'esportatore abituale non deve "ripartire" il plafond a propria disposizione tra i vari fornitori, in sostanza non è richiesto che la somma dei campi n. 1 e 2 delle dichiarazioni d'intento coincida con il plafond a disposizione.

Alla luce di questa premessa è fondamentale che:

- da una parte il **fornitore** riservi particolare attenzione alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva che non deve eccedere mai quanto indicato nella dichiarazione d'intento ricevuta
- dall'altra l'**esportatore abituale** monitori periodicamente l'utilizzo del plafond
  - a) presso il singolo fornitore al fine di non superare l'ammontare degli acquisti (che può effettuare senza Iva) indicato nel campo 2
  - b) con riferimento all'intero plafond disponibile all'01/01 di ciascun anno

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER